



Comune di ROCCAFLUVIONE

**RELAZIONE
SULLA CERTIFICAZIONE COVID-19
ANNO 2020**

RELAZIONE SULLA CERTIFICAZIONE COVID-19 AL 31/12/2020

GLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E LA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO	4
<i>Il fondo funzioni fondamentali per l'anno 2020.....</i>	<i>4</i>
Contabilizzazione	5
Valenza per gli anni 2020-2021 del fondo funzioni fondamentali	6
<i>La certificazione.....</i>	<i>6</i>
Sanzioni e controlli ispettivi	6
<i>Il modello Covid-19 riferito alla rendicontazione 2020</i>	<i>7</i>
<i>I vincoli da riportare nel prospetto a2 allegato al risultato di amministrazione.....</i>	<i>8</i>
LE RISULTANZE DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19 PER L'ANNO 2020 DEL COMUNE DI ROCCAFLUVIONE	10
<i>I ristori ricevuti</i>	<i>10</i>
IL SALDO CERTIFICATO	12
L'avanzo vincolato da trasferimenti per ristori specifici di spesa	12
<i>La lettura del saldo certificato e l'aggiunta del fondo funzioni fondamentali</i>	<i>12</i>
<i>La riconciliazione fra la certificazione Covid-19 e l'allegato A2</i>	<i>13</i>

GLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E LA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO

Il fondo funzioni fondamentali per l'anno 2020

Nel corso del 2020, a seguito delle esigenze finanziarie generate dall'emergenza da Covid-19, lo Stato ha concorso al finanziamento degli enti locali impiegando le disposizioni della legge n. 243 del 2012, di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Nello specifico l'articolo 11, concernente il "Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali", primo comma, prevede che "... lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge".

Nello specifico, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il D.L. 34/2020 ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Al fine di monitorare l'andamento delle entrate locali, la legge ha previsto inoltre l'istituzione di un apposito tavolo tecnico (DM 29 maggio 2020) presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente. Il tavolo tecnico è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'economia, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, e si avvale del supporto tecnico della SOSE.

Con comunicato del 29 maggio 2020 il Ministero dell'interno ha dato notizia dell'erogazione a favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane di un acconto pari al 30% della componente, spettante a ciascun comparto, del fondo per complessivi 900 milioni di euro per i comuni e 150 milioni di euro per province e città metropolitane. L'acconto è stato determinato in proporzione di alcune voci di entrate al 31 dicembre 2019, risultanti dal SIOPE.

I criteri e le modalità di riparto del Fondo per le funzioni fondamentali (di seguito anche FFF) per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il DM interno 16 luglio 2020, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

La ripartizione dei 3,5 miliardi del Fondo tra gli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il Decreto del direttore centrale della finanza locale del 24 luglio 2020.

L'articolo 106 del DL 34/2020 prevede una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2022 (rinviato a tale data dal comma 831 della legge 178/2020), ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

L'importo del Fondo per l'anno 2020 è stato successivamente integrato di ulteriori 1,67 miliardi di euro, di cui 1,22 miliardi a favore dei comuni e 450 milioni di euro a favore di province e città metropolitane, dall'articolo 39, comma 1, del D.L. 104/2020, per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.

Il riparto di queste ultime somme è stato effettuato con il D.M. Interno dell'11 novembre 2020, che ha assegnato un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane. L'acconto di 400 milioni di euro per i comuni è stato finalizzato per 150 milioni di euro al trasporto scolastico e per 250 milioni di euro alle maggiori spese per il sociale. Ogni comune ha potuto destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

L'acconto di 100 milioni per province e città metropolitane è stato assegnato per il 50 per cento sulla base del numero di scuole secondarie di secondo grado, anno scolastico 2019/2020 e, per l'altro 50 per cento, sulla base del numero di alunni delle scuole secondarie di secondo grado, anno scolastico 2019/2020.

Con il successivo D.M. del 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse incrementalmente del fondo di cui all'articolo 39 del D.L. 104/2020, pari a 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per l'anno 2020.

Importo del Fondo funzioni fondamentali

5.170 milioni (art. 106, DL 34/2020 e art. 39, DL 104/2020), di cui 4.220 mln a favore dei comuni

Contabilizzazione

Le risorse del fondo funzioni fondamentali sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, invece, ricevendo le predette risorse per il tramite delle regioni o delle province autonome, sono tenuti a contabilizzare le risorse alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome".

Valenza per gli anni 2020-2021 del fondo funzioni fondamentali

Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La certificazione

Ai fini della verifica della effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari, l'articolo 39 del D.L. n. 104/2020 ha disposto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2021 (tale termine è stato fissato dal comma 830, lettera a) della legge 178/2020) finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente.

La certificazione, da inviare tramite l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 59033 del 1° aprile 2021, sostitutivo del decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, è stato approvato il modello definitivo della certificazione per l'anno 2020 e le modalità di presentazione della stessa.

Le certificazioni saranno tenute in conto ai fini della successiva verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito da effettuare entro il 30 giugno 2022.

Sanzioni e controlli ispettivi

È inoltre prevista una sanzione per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine del 31 maggio 2021, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale.

L'entità del taglio (come ridefinita dal comma 830, lett. b), della legge di bilancio per il 2021) cresce all'aumentare del ritardo con cui gli enti producono la certificazione, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022:

- dell'80 per cento delle risorse attribuite, in caso di presentazione tardiva entro il 30 giugno 2021 (vale a dire entro un mese dal termine),
- del 90 per cento, in caso di presentazione della certificazione entro il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021 (entro due mesi dal termine),
- del 100 per cento delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021.

Le riduzioni di risorse non saranno restituite nel caso di invio tardivo della certificazione.

Il Ragioniere generale dello Stato può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso comuni, province e città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio e per la quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni, province e città metropolitane.

Il modello Covid-19 riferito alla rendicontazione 2020

Il modello COVID-19 ha la finalità di raccogliere tutte le informazioni relative alle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese di ciascun ente locale connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese. Il modello COVID-19 è diviso in due sezioni: la Sezione 1 è dedicata alle entrate e la Sezione 2 alle spese.

La compilazione di tale modello è propedeutica alla compilazione e trasmissione della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020 (modello CERTIF-COVID-19).

Il modello COVID-19-Delibere è obbligatorio per tutti gli enti locali che hanno effettuato interventi di "Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)", o di "Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)" o di "Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)". Con esso si vogliono raccogliere le informazioni relative al provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2020 e nel 2019, nonché le informazioni relative al provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto agevolazioni specifiche per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti sull'esercizio 2020.

Con particolare riferimento alla voce "Addizionale comunale IRPEF", le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2020 sono relative all'anno d'imposta 2019 rispetto al precedente; pertanto per tale voce, in corrispondenza dell'anno 2020 devono essere inserite le informazioni relative al provvedimento che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2019. Analogamente, in corrispondenza delle colonne riferite al periodo "pre-vigente" devono essere inserite le informazioni relative al provvedimento che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2018.

L'elenco dei provvedimenti e dei relativi dati di riferimento inseriti nel citato modello "COVID-19-Delibere", sarà riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione da parte degli enti locali che hanno compilato il modello "COVID-19-Delibere" e riportati nel modello "CERTIF-COVID-19/A".

I vincoli da riportare nel prospetto a2 allegato al risultato di amministrazione

Per calcolare l'importo effettivo dell'avanzo da fondo funzioni fondamentali da vincolare nel risultato di amministrazione ed apporre i corretti vincoli occorre:

- aggiungere le assegnazioni complessive del fondo funzioni fondamentali ricevute nell'anno 2020, non comprese nella certificazione (che si limita a riportare le assegnazioni riferite ai ristori di entrata e ai ristori di spesa);
- tener conto dell'eventuale importo dei ristori di entrata superiori alle effettive perdite di gettito; per l'imposta di soggiorno il vincolo va calcolato raffrontando le entrate, comprensive dei ristori statali, e gli utilizzi nel rispetto dell'articolo 4 del Dlgs. 23/2011¹;
- aggiungere, con riferimento ai contratti di servizio continuativo, la quota impegnata non sul rendiconto 2020, ma sul bilancio 2021; questo importo va certificato come utilizzo del fondo funzioni fondamentali (riducendo quindi l'avanzo nella certificazione Covid-19), ma poiché non è contabilizzato nel bilancio 2020, occorre rappresentarlo in aumento nelle quote vincolate da Fondo funzioni fondamentali del risultato di amministrazione²;

¹ Con la FAQ n. 38 pubblicato sul Sito, la Ragioneria Generale dello Stato, sezione Pareggio di Bilancio interviene affermando che le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione.

I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da trasferimenti".

Le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all'IMU-IMI-IMIS ex articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2012 (IMU settore turistico) ed ex articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, TOSAP-COSAP ex articolo 181, commi 1-quater e 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 ed ex articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentate tra i "Vincoli da legge", congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni ex articolo 106 del DL 34/2020.

I ristori specifici di entrata per la riduzione dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco ex articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020, per i quali non si sono registrate minori entrate, devono essere rappresentati distintamente e specificamente nei "Vincoli di legge". In questo caso, nel prospetto a2) si procede ad iscrivere nella colonna c) "Entrate vincolate accertate nell'esercizio N" sia la quota accertata dal Comune sia il ristoro da parte dello Stato. Nella colonna d) "Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione" si riporteranno gli impegni di spesa finanziati con i proventi dell'imposta di soggiorno.

Si precisa, in ogni caso, in considerazione del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, che non si dovranno certificare tali minori spese come "Minori spese 2020 "COVID-19" nella certificazione Modello COVID-19."

² La legge 178/2020, articolo 1, comma 823 prevede "Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

- aggiungere l'eventuale importo dell'agevolazione Tari riconosciuta all'ente e non integralmente utilizzata nell'anno 2020³;
- rappresentare in modo separato le eventuali quote di avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 generato da ristori di spesa non utilizzati, riportando valori distinti per ogni ristoro.

Infine, se l'ente non ha accertato nell'anno 2020 il ristoro di entrata relativo alla Cancellazione seconda rata IMU immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 - articolo 9, comma 3 e articolo 9 bis, comma 2, D.L. n. 137/2020 ad incremento Fondo articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 e articolo 13-duodecies, D.L. n. 137/2020, poiché distribuito con parere favorevole CSC 25/03/2021, tale importo non andrà vincolato nell'avanzo 2020, poiché non accertato, ma sarà accertato fra le entrate di competenza 2021.

n. 77, sono vincolate alla finalita' di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”


³ Con la FAQ n. 11 del Pareggio di Bilancio RGS precisa che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l'inserimento da parte dell'ente di alcun dato all'interno della Sezione 1 del Modello COVID-19.

Tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Al fine di evitare duplicazioni di ristori, si raccomanda, inoltre, di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio. Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). Pertanto, l'utilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato può essere già previsto dall'ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 2022. I chiarimenti di cui alla presente FAQ valgono anche, nel caso di province e città metropolitane, per la quota TEFA di cui alla Tabella 2 dell'allegato 3 del D.M. 3 novembre 2020, n. 212342.

LE RISULTANZE DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19 PER L'ANNO 2020 DEL COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Confluiscono nella certificazione Covid-19 diverse rendicontazioni: degli utilizzi del fondo funzioni fondamentali, dei ristori di entrata e, ancora, degli utilizzi dei ristori di spesa.

Nella certificazione tuttavia, a fronte di tutti gli utilizzi complessivi, non viene contabilizzato il fondo funzioni fondamentali ricevuto dall'ente nell'anno 2020.



Non rientrano dunque nell'importo certificato le entrate del fondo funzioni fondamentali dell'anno 2020.

I ristori ricevuti

L'ente ha ricevuto nell'anno 2020 i seguenti ristori di entrata e di spesa.

Ristori specifici di entrata (modello Covid-19 - Sezione 1 Entrate)	Importo
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico - Primo acconto Fondo - articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22/07/2020)	279
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore del turismo e dello spettacolo - Saldo Fondo articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 e relativo incremento di cui all'articolo 78, comma 5, D.L. n. 104/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10/12/2020)	279
Cancellazione seconda rata IMU immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 - articolo 9, comma 3 e articolo 9 bis, comma 2, D.L. n. 137/2020 ad incremento Fondo articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 e articolo 13-duodecies, D.L. n. 137/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso perfezionamento – parere favorevole CSC 25/03/2021)	987
Fondo per il ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco - acconto Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020)	0
Fondo per il ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco - Saldo Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, D.L. n. 34/2020 e relativo incremento di cui all'articolo 40, comma 1, D.L. n. 104/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14/12/2020)	0
Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP) - Acconto Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2020)	1.143
Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP) - Saldo Fondo articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 e relativi incrementi di cui all'articolo 181, comma 1-quater, D.L. n. 34/2020 e art. 109, comma 2, D.L. n. 104/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)	999
Fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasporto pubblico locale e regionale periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020 - articolo 200, comma 1, D.L. n. 34/2020 e articolo 44, comma 1, D.L. n. 104/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 agosto 2020 e del 3 dicembre 2020)	0
Totale Ristori specifici di entrata (riga B del modello Covid-19 - Sezione 1 Entrate)	3.687

Ristori specifici di spesa (modello Covid-19 - Sezione 2 Spese)	Importo
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	14.797
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	14.797
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	1.902
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	225
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020)	0
Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)	0
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	4.161
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	0
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	24.596
Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)	0
Totale Ristori specifici di spesa (riga E del modello Covid-19 – Sezione 2 Spese)	60.478

L'ente ha inoltre ricevuto il fondo funzioni fondamentali per euro 161.169,05.

IL SALDO CERTIFICATO

Poiché la certificazione si pone l'obiettivo di esplicitare il quantitativo di risorse utilizzate nel corso dell'anno 2020, da essa non si desume direttamente l'avanzo vincolato da esporre dell'allegato a2 al prospetto del risultato di amministrazione.

In altri termini, il modello consente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato (a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla emergenza).

Se presenta un saldo negativo indica gli utilizzi al netto dei ristori di entrate e di spesa, senza tener conto del fondo funzioni fondamentali; se ha un saldo positivo invece significa che l'ente ha coperto i fabbisogni (con i ristori e con i risparmi di spesa) e non ha utilizzato il fondo funzioni fondamentali.

La certificazione dell'ente presenta il seguente saldo (in euro) complessivo:

	Importo
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	- 82.097
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	97.375
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	- 4.557
Saldo complessivo	19.836

L'avanzo vincolato da trasferimenti per ristori specifici di spesa

La certificazione presenta inoltre l'avanzo vincolato da trasferimenti collegato ai ristori specifici di spesa

Vincoli sui ristori di spesa:	ACCERTAMENTI (a)	IMPEGNI E FPV (B)	VINCOLO (c = a - b)
Solidarietà Alimentare (Ordinanza Prot. Civile 29/03/2020) =	14.797,33	14.750,00	47,33
Solidarietà Alimentare (art. 2 DL 154/2020) =	14.797,33	6.250,00	8.547,33
Sanificazione (art. 114 DL 18/2020) =	1.902,29	1.701,22	201,07
Straordinari Polizia Locale (art. 115 DL 18/2020) =	224,68	-	224,68
Centri Estivi (art. 105 DL 34/2020) =	4.160,71	2.100,00	2.060,71
Contributo Aree Interne (art. 243 DL 34/2020) =	24.596,04	-	24.596,04
TOTALE	60.478,38	24.801,22	35.677,16

La lettura del saldo certificato e l'aggiunta del fondo funzioni fondamentali

Per meglio comprendere il significato le saldo complessivo sopra riportato, si ritiene utile rappresentare, in modo separato, i diversi tipi di ristoro, riportando gli utilizzi, le somme ricevute e quindi il saldo (il totale corrisponde a quanto certificato).

A tal fine si riporta di seguito una ulteriore rappresentazione dei dati Covid-19:

- nella prima riga denominata ristori si trova la ripartizione delle entrate accertate dall'ente senza il fondo funzioni fondamentali;
- nella seconda riga denominata utilizzi si rappresenta l'impiego delle risorse da parte dell'ente;
- il saldo C della prima colonna (totale) rappresenta il risultato della certificazione; le ulteriori colonne dettagliano la sua composizione;
- il saldo E della prima colonna rappresenta la differenza tra il fabbisogno certificato e i contributi da fondo funzioni fondamentali: se positivo indica una somma da vincolare in avanzo.

Raccordo fra saldo certificazione Covid-19 e fondo funzioni fondamentali.

	TOTALE	DI CUI RISTORI DI ENTRATA	DI CUI RISTORI DI SPESA	DI CUI FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI
RISTORI (A)	64.164,98	3.686,60	60.478,38	
UTILIZZI (- B)	- 44.329,34	- 3.686,60	- 24.801,22	- 15.841,52
<i>di cui minori entrate</i>	- 85.784,00	- 3.686,60		- 82.097,40
<i>di cui minori spese</i>	- 97.375,41			- 97.375,41
<i>di cui maggiori spese</i>	- 55.920,75		- 24.801,22	- 31.119,53
SALDO ESATTO C (A+B)	19.835,64	-	35.677,16	- 15.841,52
SALDO CERTIFICAZIONE NETTO AVANZO VINCOLI DI SPESA	- 15.841,52			
+ FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (D)	161.169,05			
SALDO CON FFF (E=C+D)	145.327,53			

La riconciliazione fra la certificazione Covid-19 e l'allegato A2

Per conteggiare i vincoli da apporre sul risultato di amministrazione (allegato a2) occorre analizzare quindi l'utilizzo della quota **Tari** per il fondo funzioni fondamentali:

	Importo 2020
QUOTA FFF A TITOLO DI TARI (A)	14.056,00
UTILIZZI DELLA QUOTA TARI (-B)	-
SALDO TARI (C=A+B)	14.056,00

L'avanzo da vincolare è pertanto il seguente:

Avanzo da vincolare	Importo
Eccedenza del fondo funzioni fondamentali e da ristori di entrata non utilizzati nel 2020 (+)	131.270,53
Importo Tari non utilizzata nel 2020	14.056,00
SOMMA	145.326,53
Avanzo da FFF da vincolare non può superare l'importo assegnato	145.326,53
Ristori Imu assegnati il 25/3/21 (-)	- 987,00
VINCOLI	144.339,53

Avanzo da ristori di spesa (avanzo vincolato da trasferimenti), non vengono considerati i ristori di spesa per aree interne in quanto accertati nel 2021	11.081,12
--	-----------

VINCOLI TOTALI (allegato a2)	155.420,65
-------------------------------------	-------------------

Si riporta di seguito l'allegato a2 al risultato di amministrazione.

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
				(c)	(d)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge							
	Fondo Funzioni Fondamentali (art. 106 DL 34/2020) + Ristori IMU + Ristori TOSAP/COSAP		Minori entrate o maggiori spese per emergenza Covid-19	163.868,65 €	19.529,12 €	144.339,53 €	144.339,53 €
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				163.868,65 €	19.529,12 €	144.339,53 €	144.339,53 €
Vincoli derivanti da Trasferimenti							
	Solidarietà alimentare (OCDP n. 658 del 29 marzo 2020)		Utilizzo fondi solidarietà alimentare	14.797,33 €	14.750,00 €	47,33 €	47,33 €
	Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)		Utilizzo fondi solidarietà alimentare	14.797,33 €	6.250,00 €	8.547,33 €	8.547,33 €
	Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)		Utilizzo fondi sanificazione	1.902,29 €	1.701,22 €	201,07 €	201,07 €
	Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)		utilizzo fondi lavoro straordinario vigili	224,68 €	- €	224,68 €	224,68 €
	Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)		Utilizzo fondi centri estivi	4.160,71 €	2.100,00 €	2.060,71 €	2.060,71 €
	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017-incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)		Utilizzo fondi aree interne	- €	- €	- €	- €
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				35.882,34 €	24.801,22 €	11.081,12 €	11.081,12 €
Vincoli derivanti da finanziamenti							
						- €	- €
						- €	- €
						- €	- €
						- €	- €
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				- €	- €	- €	- €
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente							
						- €	- €
						- €	- €
						- €	- €
						- €	- €
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				- €	- €	- €	- €
Altri vincoli							
						- €	- €
						- €	- €
						- €	- €
Totale altri vincoli (I/5)				- €	- €	- €	- €
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				199.750,99 €	44.330,34 €	155.420,65 €	155.420,65 €